

- un ammontare non inferiore a 1.500 milioni di euro quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione dei crediti prevista dai contratti stipulati in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001;
- un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, a fronte della cessione dei nuovi crediti, di importo non inferiore a 2.000 milioni di euro;
- un ulteriore corrispettivo in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei crediti complessivamente ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda la somma dei corrispettivi complessivamente versati dalla società di cartolarizzazione all'INPS, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti, e degli oneri per interessi e accessori, dei costi connessi alle diverse fasi dell'operazione di cartolarizzazione e delle spese comunque dovute ai concessionari;
- un ulteriore corrispettivo corrisposto, a scelta e su richiesta dell'INPS, mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'INPS, senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei crediti ceduti non ancora incassati e di ogni altro credito vantato dalla suddetta società ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati.

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

Il decreto modifica, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'attuale sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante una società, nominata "Riscossione S.p.a.", costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005), dalla medesima Agenzia delle entrate e dall'INPS, con un capitale iniziale di 150 milioni di euro di cui il 51% versato dall'Agenzia delle entrate e il 49% versato dall'INPS.

Compiti della società, la quale si potrà avvalere del personale dei due enti suddetti, sono, tra gli altri, l'attività di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie e delle altre entrate, l'attività di supporto per la gestione delle entrate degli enti pubblici anche territoriali; previa stipula di contratti di servizio, nonché altre attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate.

Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione e a tale scopo l'Agenzia delle entrate fornisce i risultati dei controlli sull'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a..

Il decreto proroga, inoltre, una serie di termini; tra gli altri quello per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e quello per il versamento della prima rata delle somme dovute per cancellazione di errori commessi fino al 30 giugno 2005.

Infine, prevede che, nei confronti dei debitori iscritti a ruolo si possa procedere all'espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti legati ai rapporti di lavoro.

Si dispone, infine, un nuovo termine del 31.12.2008 per quanto riguarda la cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'art. 13 della legge n. 448/1998, con esclusione, al fine di poter procedere ad una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, dei crediti previdenziali agricoli.

Art. 7 bis. Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali.

Estende i diritti di opzione, prelazione, garanzia e prezzo, previsti dal decreto legge n. 351/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, anche agli occupanti gli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali privi dei requisiti del titolo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto purché rispondano attualmente a determinati requisiti e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione.

Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari.

Istituisce un Fondo di garanzia, alimentato da un contributo dello Stato e il cui funzionamento verrà regolato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e con quello delle attività produttive, per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

Inoltre, quale compensazione per i maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'esonero, nella misura percentuale indicata in allegato al decreto, dal versamento dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro per assegni familiari, maternità e disoccupazione.

Qualora l'esonero suddetto non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS.

Infine, proroga, nei limiti delle risorse del fondo per l'occupazione (istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993), per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza, con più di 15 dipendenti.

Art. 10. Trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

L'INPS subentra nell'esercizio delle funzioni ancora esercitate dallo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la piena operatività si dovranno attendere i decreti attuativi della Presidenza del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4 ottobre 2005).

Art. 11. Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Dispone lo stanziamento di 160 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega in materia di totalizzazione prevista dalla legge n. 243/2004. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni della delega suddetta.

Art. 11-bis. Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale.

Autorizza la spesa di 222 milioni di euro, per l'anno 2005, per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio secondo quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2005.

Art. 11-ter. Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali.

Stabilisce che, per l'anno 2005, le dotazioni delle unità previsionali di base dei Ministeri riguardanti spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, vengono ridotte secondo le modalità indicate negli allegati alla presente legge.

Inoltre, come già previsto dal decreto legge n. 211/2005, gli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti pubblici non territoriali, individuati ai sensi dell'art. 1, c. 5 e 6, della legge n. 311/2004 e con esclusione degli organismi specificatamente indicati nel decreto, sono ridotti, per il 2005, nella misura del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stesso. Le somme provenienti dalle suddette riduzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno 2006.

Art. 11-quinquies. Dismissioni di immobili.

Dispone che l'Agenzia del demanio venga autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, secondo le modalità già previste dall'art. 7 del decreto legge n. 282/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2003.

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

Artt. 1 e 2. Ambito di applicazione e definizioni. Destinatari.

Il decreto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega in materia previdenziale n. 243/2004, disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, compresi quelli gestiti da enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

L'adesione a tali forme è libera e volontaria e possono aderirvi, in modo individuale o collettivo, i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative, i soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565/1996.

Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.

Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, oppure accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi di lavoro;
- accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti;
- regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti collettivi;
- le regioni;
- accordi fra soci lavoratori di cooperative;
- accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565/1996;
- enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996;
- altri soggetti indicati nel decreto.

Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.

I fondi pensione possono essere costituiti sia come soggetti giuridici di natura associativa (ai sensi dell'art. 36 del codice civile) sia come soggetti dotati di personalità giuridica, in seguito ad uno specifico provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP.

Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.

I fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, convenzioni con imprese assicurative, convenzioni con società di gestione del risparmio, sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, sottoscrizione o acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono stipulare, previa autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, convenzioni con i fondi pensione per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e attività connesse.

Art. 7. Banca depositaria.

Le risorse dei fondi sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 58/1998 e che riferisce alla COVIP sulle eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

Art. 8. Finanziamento.

Può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso, invece, di lavoratori autonomi e liberi professionisti si provvede mediante contributo dei lavoratori stessi.

Relativamente ai lavoratori dipendenti le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi. I suddetti contributi, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo totale di 5.164,57 euro.

Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari può avvenire con modalità esplicite o con modalità tacite.

Nel primo caso entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero TFR maturando alla forma pensionistica prescelta oppure, nel caso in cui non abbia inizialmente aderito, può revocare tale scelta successivamente. Nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nel tempo suindicato il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi.

Per quanto concerne i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, se iscritti a forme pensionistiche complementari, è riconosciuta la possibilità di scegliere entro sei mesi, se mantenere il proprio TFR maturando presso il datore di lavoro ovvero conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; se gli stessi non risultano iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare, è riconosciuta loro entro il termine predetto la possibilità di scegliere una qualsiasi forma pensionistica complementare.

Il lavoratore che possa far valere almeno un anno di contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile e determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS.

Istituisce presso l'INPS la forma pensionistica complementare a contribuzione definitiva prevista dall'art. 1, c. 2, della legge n. 243/2004, alla quale confluiscono le quote di TFR maturando, in seguito ad assenso tacito del lavoratore, qualora il datore di lavoro non possa trasferirle ad altra forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi anche territoriali.

Art. 10. Misure compensative per le imprese.

Prevede alcune forme di compensazione per le imprese quali la deducibilità dal reddito di un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari (importo elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti) e l'esonero per il datore di lavoro del versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297 /1982 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.

Le suddette misure si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria.

Art. 11. Prestazioni.

I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni sono definite dalle forme pensionistiche fatte salve, comunque, le seguenti disposizioni:

- il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e, comunque, dopo almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- le prestazioni possono essere erogate in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa e di disoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

- può essere prevista, in caso di morte del titolare della prestazione, la restituzione ai beneficiari da lui indicati del montante residuo o l'erogazione di una rendita;
- le prestazioni pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita, al netto degli importi di cui alla lettera g-quinquies del comma 1, dell'art. 44 del TUIR e successive modificazioni;
- gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione dell'importo maturato nel caso di spese sanitarie dovute a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (fino al 75%), per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli (decorso 8 anni di iscrizione e fino al 75%), per ulteriori esigenze (decorso 8 anni e per un importo non superiore al 30%).

Art. 12. Fondi pensione aperti.

I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni, ai sensi del precedente articolo 6, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari. L'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire su base individuale o collettiva.

Art. 13. Forme pensionistiche individuali.

Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante adesione ai fondi pensione di cui all'articolo precedente o contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private.

Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità.

Prevede che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione, alla portabilità della contribuzione e al riscatto totale o parziale delle posizioni individuali secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 16. Contributo di solidarietà.

Anche sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato un contributo di solidarietà nella misura

del 10%, ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge n. 103/1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 166/1991.

Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, da applicarsi sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, istituita allo scopo di garantire una corretta gestione delle forme pensionistiche complementari, ed esercita insieme al Ministero dell'economia e delle finanze l'attività di alta vigilanza e di indirizzo in materia di previdenza complementare.

Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Detta disposizioni relative alle forme pensionistiche complementari istituite precedentemente alla legge n. 421/1992 prevedendo, in particolare, che tali forme siano dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie.

Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, con riferimento alle modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui al precedente articolo 8 e il termine di sei mesi decorre dal 1° gennaio 2008.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 fatta eccezione per le disposizioni che riguardano i compiti e i poteri della COVIP che diverranno operative a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso (13 dicembre 2005).

Decreto 23 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze "Fondo patrimonio uno: decreto operazione".

Art. 1.

Dispone che gli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti pubblici non territoriali, individuati con precedenti decreti dell'Agenzia del demanio, vengano trasferiti al "Fondo immobiliare patrimonio uno" che ne assume il possesso dalla data di regolamento del collocamento

delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte del pagamento del corrispettivo del trasferimento degli immobili.

I suddetti immobili sono successivamente concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e assegnati contestualmente ai soggetti pubblici che li avevano in uso. L'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo un canone per il cui pagamento si fa fronte con la ripartizione del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 23 dicembre 2005 "Fondo patrimonio uno: decreto di apporto".

Art. 1.

Stabilisce che gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati in apposito allegato al presente decreto, passano al patrimonio disponibile dello Stato.

I suddetti immobili vengono poi conferiti al Fondo che corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze un numero di quote pari al valore degli immobili secondo la stima effettuata da esperti.

Ai sensi del decreto operazione, gli immobili sono successivamente concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e contestualmente assegnati dalla medesima ai soggetti assegnatari.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali verifica la presenza di motivi ostativi dovuti all'interesse culturale degli immobili.

Le regioni e gli enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli immobili apportati possono acquistare uno o più immobili da destinare alle proprie finalità istituzionali.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali 23 dicembre 2005 "Fondo patrimonio uno: decreto di trasferimento".

Art. 1.

Dispone che gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati in apposito allegato al presente decreto, passano al patrimonio disponibile dello Stato.

Gli Immobili suddetti sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo il quale si impegna a pagare al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo complessivo sulla base della stima effettuata da esperti.

Successivamente, gli immobili sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e da questa assegnati ai soggetti assegnatari. Definisce, inoltre, le modalità per calcolare il canone annuo dovuto dall'Agenzia al Fondo e dai soggetti assegnatari all'Agenzia.

Il Ministero per i beni e le attività culturali verifica la presenza di motivi ostativi dovuti all'interesse culturale degli immobili.

Le regioni e gli enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli immobili apportati possono acquistare uno o più immobili da destinare alle proprie finalità istituzionali.

Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti".

Art. 20. Interventi in materia di ammortizzatori sociali.

Proroga al 31 dicembre 2006 la validità della normativa (decreto legge n. 4/1998 convertito dalla legge n. 52/1998 e successive modificazioni) in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle suddette liste.

Il limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 45 milioni di euro.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDÈ CENTRALE

**GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE
ART. 64 LEGGE 17.5.1999, N. 144**

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 64 della legge 17.5.1999 n. 144 ha soppresso, dal 1° ottobre 1999, il "Fondo Integrativo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto d'impiego" con contestuale cessazione della relativa contribuzione; in favore del personale iscritto, ancora in servizio, è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato alla suddetta data.

Per la rilevazione degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in essere e ai trattamenti erogati successivamente, che restano a carico del bilancio dell'Istituto è stata istituita un'apposita evidenza contabile denominata "Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale".

In generale, a partire dalla suddetta data del 1° ottobre 1999:

- è cessata la contribuzione dovuta al predetto Fondo integrativo;
- è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico maturato sulla base delle anzianità acquisite al 30.9.99 che, peraltro, viene posto in pagamento all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio di base;
- è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2% in favore del bilancio dell'Ente, determinato, per il personale iscritto, sull'importo dell'integrazione maturata e, per i pensionati, sull'importo del trattamento integrativo in pagamento.

Nell'ambito della nuova contabilità vengono inoltre rilevate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito del soppresso Fondo integrativo del personale INPS.

Dall'anno 2003, è stata prevista la rideterminazione del suddetto contributo di solidarietà per escludere dalla base di calcolo l'importo dell'Indennità Integrativa Speciale di cui alla Legge 27.5.1959, n. 324 e successive modificazioni, poiché quest'ultima non può essere ricompresa nel concetto di prestazione integrativa.

O O O

Prima di procedere all'esame delle voci più significative concernenti i proventi e gli oneri della gestione si ritiene utile segnalare che alla fine dell'anno 2005 sono stati accertati:

- una diminuzione degli iscritti pari a 1132 unità (n. 9.542 al 31.12.2004; n. 8410 al 31.12.2005);
- un aumento del numero dei pensionati di 832 unità in quanto gli stessi sono passati da 26.743 unità alla fine dell'anno precedente a 27.575 unità alla fine dell'anno in corso.

PROVENTI

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Indicati in complessivi 28 mgl, si riferiscono per 16 mgl a contributi pregressi e per 12 mgl a versamenti a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.

Come anticipato in premessa, la contribuzione già prevista per il finanziamento del soppresso Fondo integrativo del personale INPS non è più dovuta dal 1° ottobre 1999.

Contributo di solidarietà

Pari a 4,213 mln riguarda per 1,097 mln il contributo a carico degli iscritti e per 3,116 mln il contributo a carico dei pensionati.

Redditi e proventi patrimoniali:

Ammontano a 301 mln e rappresentano essenzialmente interessi attivi sulla riscossione di rate di ammortamento di mutui ipotecari.

Poste correttive e compensative delle uscite

Iscritte per 12,790 mln riguardano il recupero di prestazioni.

Variazioni patrimoniali straordinarie

Indicate in 66,264 mln rappresentano il plusvalore su immobili alienati e l'eccedenza del Fondo ammortamento relativo agli immobili trasferiti al FIP.

Trasferimento dal fondo orfani.

Indicato in 582 mgl costituisce l'eccedenza dei movimenti di entrata su quelli di uscita del Fondo orfani per la quota parte commisurata alle contribuzioni dei dipendenti iscritti anche al soppresso Fondo di previdenza (25,9%). Tale importo è destinato a favore di quest'ultimo Fondo e, quindi, alla Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355/1998.

ONERIOneri per il personale in quiescenza

Pari a complessivi 92,507 mln si riferiscono agli oneri per i trattamenti pensionistici integrativi ed ai trattamenti di famiglia a favore del personale in quiescenza dell'Istituto.

Oneri di pertinenza dell'anno per liquidazioni in capitale impegnate in precedenti esercizi

L'importo di 2,081 mln rappresenta la quota di competenza economica 2005 delle liquidazioni in capitale erogate negli anni 1997, 1998 e 1999 il cui ammontare è stato ripartito, in termini economici, fra più esercizi.

Spese di amministrazione

Indicate in 521 mgl riguardano la quota di pertinenza della gestione delle spese di amministrazione connesse con le operazioni di cessione degli immobili alienati alla SCIP ed afferenti agli investimenti patrimoniali unitari.

O O O

In attuazione delle norme di cui all'art. 64 della legge n. 144/1999, l'eccedenza degli oneri, € 95.555.327 sui proventi, € 84.179.279 pari a € 11.376.048 viene fronteggiata iscrivendo a pareggio tra le entrate un recupero per pari importo che viene posto a carico del bilancio dell'Istituto.

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

**GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE ART. 64 LEGGE 17.5.99, N. 144**

CONSUNTIVO 2005

ENTRATE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
		2005	2005	2005
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI:		50.000	65.000	27.616
- contributi				15.810
- versamento a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.....		50.000	65.000	11.806
2 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':		4.017.219	4.132.395	4.212.592
- a carico degli iscritti.....		1.063.275	1.183.967	1.096.733
- a carico dei pensionati.....		2.953.944	2.948.428	3.115.859
3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:		323.548	329.196	300.701
- interessi attivi su riscossione rate ammortamento mutui ipotecari.....		314.000	310.000	298.760
- interessi attivi diversi.....		9.548	19.196	1.941
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE:		12.342.000	9.100.000	12.790.181
- recupero di prestazioni.....		12.342.000	9.100.000	12.790.181
5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:				724
- Interessi di mora.....				724
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		16.732.767	13.626.591	17.331.814
6 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE.....		0	6.614.756	66.263.926
- plusvalore su immobili alienati.....			445.953	341.395
- plusvalore ed eccedenza fondo amm.to immobili trasferiti al FIP.....			6.168.804	65.922.531
7 RECUPERO CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI..		0	0	1.827
8 TRASFERIMENTO DI QUOTA PARTE DELL'ECCEDENZA ANNUALE DELLE ENTRATE SULLE SPESE DEL FONDO ORFANI.....		703.190	668.702	581.711
COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE		703.190	7.283.458	66.847.464
8 RECUPERO A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE DEGLI ONERI DEL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI.....		86.261.357	80.673.087	11.376.049
TOTALE DELLE ENTRATE		103.697.314	101.583.137	95.555.327

**GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE ART. 64 LEGGE 17.5.99, N. 144**

CONSUNTIVO 2005

	U S C I T E	PREVENTIVO		CONSUNTIVO 2005
		1ª NOTA DI VARIAZIONE 2005	AGGIORNATO 2005	
1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA:	100.184.518	98.183.604	92.506.831
	- trattamenti pensionistici integrativi.....	100.184.518	98.183.604	92.506.831
2	ONERI FINANZIARI	0	0	87.769
	- Interessi passivi diversi.....	0	0	87.769
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	3.973	11.132
	- rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate.....	0	3.973	8.372
	- rimborso contributi.....	0	0	-2.760
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	100.184.518	98.187.577	92.605.732
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO	1.081.199	846.865	520.739
5	ONERI DI PERTINENZA DELL'ANNO PER LIQUIDAZIONI IN CAPITALE IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI.....	2.081.321	2.081.321	2.081.321
6	ASSEGNAZIONE AL FONDO IMPOSTE.....	70.739	152.755	138.024
7	ONERE PER CONTRIBUTO CONTO INTERESSI SUI MUTUI CONCESSI AI CONDUTTORI PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO	279.537	314.619	209.511
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0	0	0
	- eliminazioni crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	0
	COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	3.512.796	3.395.560	2.949.595
	TOTALE DELLE USCITE	103.697.314	101.583.137	95.555.327